

Criteri di non ammissione alla classe successiva
(delibera n. 26 del Collegio dei docenti del 19 ottobre 2022)

criterio per la non ammissione: almeno quattro insufficienze di cui due gravi al di sotto del cinque.

Criteri per la sospensione del giudizio
(delibera n. 27 del Collegio dei docenti del 19 ottobre 2022)

criterio per la sospensione del giudizio: in tutti gli altri casi che non rientrano nel criterio della non ammissione.

CREDITO SCOLASTICO

Le modalità di attribuzione del credito scolastico sono regolate dalle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017, art. 15 comma 2* e Allegato .

L'attribuzione del credito da parte del Consiglio di Classe dovrà essere motivata e non potrà mai superare punti uno.

Criteri di attribuzione del credito scolastico a.s 2022/23
(delibera n 49 del Collegio dei docenti del 18.05.2023)

Si attribuisce, a giudizio insindacabile del Consiglio di classe, il punteggio massimo della fascia tenendo conto:

- 1. Assiduità nella frequenza. Indicatore: non più del 10% di assenze sul monte ore di lezione erogate: sono detratti dal computo le ore di assenza dovute a partecipazione ai Corsi/lezioni organizzate dall'Università/Enti accreditati purché giustificati con certificato di frequenza ;**
- 2. Dopo aver preso in considerazione la media M dei voti di profitto si valutano i seguenti casi:**

- se la media M dei voti è $< X,50$, si attribuisce il valore minimo della fascia che potrà essere comunque integrato con **valutazione positiva** dei parametri (vedi N.B.) e raggiungere così il massimo;
- se la media M dei voti è $\geq X,50$ si attribuisce il valore massimo della fascia;
- se la media M dei voti è $\geq 9,01$ si attribuisce il valore massimo della fascia.

N.B. Per **valutazione positiva** dei parametri si intende che l'alunno consegua il seguente requisito:

- frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo = **voto di condotta ≥ 9**

Tipo 1) ATTIVITA' OPZIONALI ORGANIZZATE DALLA SCUOLA:
Corsi, attività di promozione dell'istituto e iniziative culturali extracurricolari, partecipazione previa selezione da parte dei docenti a gare e competizioni a livello provinciale, regionale, nazionale o internazionale organizzate o sostenute dalla scuola.

Tipo 2) ATTIVITA' SVOLTE PRESSO ENTI ESTERNI all'Istituzione scolastica opportunamente documentate da appositi attestati (*partecipazione ad attività ed esperienze qualificanti per lo sviluppo della persona svolte in modo consistente e non episodico supportate/condivise dalla scuola in collaborazione con realtà esterne, quali enti/associazioni/aziende/università /C.O.N.I), effettuate nell'anno scolastico in corso). Partecipazione alle Olimpiadi del Primo soccorso (C.R.I.), attività di solidarietà promosse dall'Avis con la donazione del sangue opportunamente documentate.*

Caratteristiche delle attestazioni:

1. La certificazione delle esperienze non lavorative, non afferente alla formazione nel settore linguistico, deve indicare il soggetto pubblico o privato che la rilascia, la durata dell'esperienza, che non può essere inferiore a novanta giorni anche discontinui nel corso dell'anno scolastico, l'oggetto dell'esperienza, la valutazione dell'esperienza rilasciata dal soggetto.

2. La certificazione delle esperienze lavorative deve contenere quanto indicato nel precedente punto, la denominazione del datore di lavoro e l'ente a cui sono stati versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l'obbligo dell'adempimento contributivo.

3. La certificazione delle esperienze non lavorative nel settore linguistico deve essere rilasciata, o previamente convalidata, da enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di standardizzazione. Le certificazioni rilasciate in Italia da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di legalizzazione.

4. Le certificazioni delle **attività svolte presso enti esterni acquisiti all'estero** in attività lavorative o non lavorative, con esclusione delle esperienze non lavorative nel settore linguistico, sono legalizzate dall' autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi internazionali vigenti in materia.

La valutazione positiva delle esperienze influisce nell'individuazione del credito previsto dalla tabella vigente e non potrà mai concorrere all'attribuzione di un credito scolastico superiore a quello previsto per la media dei voti riportata dallo studente.

Le attività ed esperienze esterne riconosciute e valutate dalla scuola sono indicate nella certificazione finale e fanno parte integrante del curriculum dello studente.

In particolare sono valutabili:

a) stage organizzati dall'Istituto anche in PCTO, esperienze lavorative e non lavorative presso biblioteche, Amministrazioni Pubbliche e Aziende private, pubblicazioni, collaborazioni a testate giornalistiche e siti web, Associazioni di volontariato, animatore volontario presso oratori, corsi di Arte organizzati da Enti pubblici o da privati, frequenza di corsi di rilevanza per la formazione dell'individuo, l'attestato della "patente europea" per l'utilizzo dei programmi informatici, gli attestati Cambridge First Certificate (B2); PET (B1), Trinity (B1, B2), DELF(B1, B2), D.E.L.E., attività sportiva dilettantistica, attività sportiva agonistica, gli stage presso Amministrazioni Pubbliche o Aziende private, certificazioni relativi a titoli nazionali e regionali nello sport.

b) certificazioni di cui al punto a), anche con "peso" particolare rispetto a tutte quelle attività a connotazione educativa e sociale (es. volontariato presso comunità di recupero, di anziani, animatore presso oratori, esperienze lavorative in asili nido ecc.) svolte per almeno 50 ore.

Si attribuisce il punteggio minimo della banda di oscillazione della fascia di merito nel caso in cui l'alunno sia promosso negli scrutini finali con una o più insufficienze.

*Art. 15

1) In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.

2) Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di

esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

3) Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari